

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI PSC DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DEL PTCP

PARTE I e PARTE IV DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

TITOLO 2 RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
rapporto tra PTCP e PSC	art. 2.3	art. 2.3 comma 1	Il PTCP è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale ed intercomunale e per la verifica di conformità dei PSC, anche in forma associata.	art. 2.3 comma 3	I PSC devono garantire il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi e le azioni della pianificazione generale e quelli dei piani ed azioni settoriali di livello sovraordinato; a tal scopo devono essere verificate le reciproche interferenze.
VALSAT	art. 2.3	art. 2.3 comma 2	Gli strumenti di pianificazione comunali generali e settoriali devono garantire la coerenza con la VALSAT del PTCP.	art. 2.3 comma 2	La VALSAT dei PSC assume a riferimento quanto considerato nella VALSAT del PTCP in merito agli obiettivi di sostenibilità, agli indicatori ed i targets per i quali le prestazioni assunte non potranno essere inferiori. I Comuni in sede di procedura di valutazione di sostenibilità dei PSC definiscono tali obiettivi, indicatori e target alla scala locale, facendo riferimento agli effetti propri delle scelte di piano sui sistemi ambientali e territoriali e alla efficacia delle eventuali azioni per impedirli, ridurli o compensarli.
PSC in forma associata	art. 15.3	art. 15.3 comma 1 _ art. 16.1 comma 3	La Provincia promuove l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle direttive e agli indirizzi del PTCP in accordo con i Comuni, in particolare favorendo la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata, con preferenza per quelli estesi a tutti i Comuni di una Associazione o Unione di Comuni o del Circondario di Imola, quale modalità ottimale per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al PTCP e per il coordinamento delle politiche riferite al territorio.	art. 15.3 comma 2	L'elaborazione dei PSC in forma associata si estrinseca: <ul style="list-style-type: none"> - nella sottoscrizione di un Accordo Territoriale fra i Comuni e Provincia, in cui sono definite l'entità delle risorse tecniche, umane finanziarie a disposizione dell'iniziativa e l'impegno all'istituzione di un unico Ufficio di Piano, per la gestione associata delle funzioni urbanistiche; - nella formazione intercomunale del Quadro Conoscitivo, del Documento preliminare e della VALSAT preliminare; - nello svolgimento della Conferenza di Pianificazione in forma associata intercomunale; - nell'eventuale sottoscrizione di un unico Accordo di Pianificazione.

PARTE II TUTELA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI URBANI

TITOLO 3 PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI E SICUREZZA DAI RISCHI AMBIENTALI

Norme di attuazione			Contenuti del PTCP	Contenuti dei PSC
unità di paesaggio	artt. 3.1_3.2	tav. 3 PTCP	art. 3.1 comma 3	art. 3.2 comma 2
reti ecologiche	artt. 3.4_3.5_3.6	tav. 5 PTCP	art. 3.5 comma 3	art. 3.6 comma 1,2_ art. 3.4 comma 2
siti natura 2000	art. 3.7	tav. 1 PTCP	art. 3.7 comma 2	art. 3.7 comma 6

aree protette	art. 3.8	tav. 1 PTCP	art. 3.8 comma 1	<p>Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie di aree protette previste dalla legislazione nazionale e regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parchi regionali PR; - riserve naturali regionali RNR; - aree di riequilibrio ecologico; - parchi attuati dalla Provincia di Bologna PP. 	art. 3.8 comma 4	<p>I Comuni, ai sensi della L.R. 11/18, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione (PSC) alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali dei Parchi regionali e loro varianti approvate.</p> <p>I Comuni interessati dalla presenza di aree di riequilibrio ecologico attuate con specifici interventi, sono tenuti a recepirle nei propri strumenti di pianificazione e a definirne le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, riconoscendo a tali aree una particolare funzione ecologica in coerenza con la rete ecologica di livello locale.</p>
---------------	----------	-------------	------------------	--	------------------	--

TITOLO 4 TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
rete idrografica	artt. 4.1_4.7_4.8	tav. 1 PTCP	art. 4.1 comma 1 _ comma 3	art. 4.8 comma 2	<p>I Comuni recepiscono l'individuazione del reticolo idrografico effettuata dal PTCP e la disciplina normativa di riferimento.</p> <p>I Comuni, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuovono la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi. In sede di PSC, il comune individua le soluzioni e le localizzazioni di massima per tali sistemi di raccolta, da precisare in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche.</p>

TITOLO 5 TUTELA DELLA QUALITA' E USO RAZIONALE DELLE ACQUE

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP	Contenuti dei PSC
risorse idriche sotterranee	art. 5.3_5.4	<p>tav. 1_2_3 PTCP</p> <p>art. 5.3 comma 1 _ comma 2</p> <p>IL PTCP individua le zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, tra cui: a) le aree dei terrazzi fluviali connessi e dei conoidi permeabili della pedecollina ed alta pianura, cioè: - le Fasce di Tutela e di Pertinenza Fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua (tav. 1); - le aree dei conoidi della pedecollina e alta pianura classificate con grado di vulnerabilità dell'acquifero alto, elevato o estremamente elevato (tav. 2 e 3).</p> <p>Qualora vengano prodotte elaborazioni più approfondite che determinino una diversa individuazione delle aree maggiormente permeabili e vulnerabili dei conoidi, la Provincia si riserva di adottare tale nuova individuazione con la procedura di variante al PTCP. Si impegna contestualmente entro 18 mesi ad elaborare una metodologia unitaria utilizzando la quale i Comuni in sede di PSC possono svolgere ulteriori approfondimenti. Fino alla predisposizione di tale metodologia unitaria, i PSC possono proporre modifiche al PTCP secondo le disposizioni dell'art. 22 della L.R. 20/2000.</p>	<p>art. 5.4 comma 1 _ comma 4</p> <p>Nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, al fine di conservare la funzionalità dei meccanismi di ricarica dell'acquifero, deve essere ridotta al minimo l'ulteriore impermeabilizzazione del suolo. A tal fine i Comuni, nei propri PSC, identificano le zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, recependo le individuazioni del PTCP, prevedendo in tali aree usi del suolo che non ne pregiudichino la permeabilità; in presenza, nelle stesse aree, di insediamenti urbani preesistenti, i Comuni perseguono, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti, la progressiva riduzione della superficie impermeabile. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo. A tal fine, nella formulazione dei PSC, i Comuni calcolano l'estensione complessiva delle zone di protezione delle risorse idriche interessate da destinazioni urbane, ossia interessate dal territorio urbanizzato, dal territorio in corso di urbanizzazione e dal territorio a destinazione urbana. Nella relazione illustrativa del PSC, deve essere esplicitato il bilancio degli effetti del nuovo strumento confrontando tale estensione complessiva secondo il PRG pre-vigente e secondo il PSC proposto; possono eventualmente essere scorporate dal confronto le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo. Nel caso di elaborazione del PSC associato, il bilancio può opportunamente essere valutato sull'insieme dei territori interessati.</p>
sorgenti	art. 5.3	<p>tav. 1 PTCP</p> <p>art. 5.3 comma 1</p> <p>IL PTCP individua le zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, tra cui: b) le aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque ad uso potabile.</p>	<p>art. 5.3 comma 10</p> <p>In sede di elaborazione o implementazione del PSC, i Comuni devono procedere alla definizione delle aree di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua ad uso potabile, con il criterio temporale o idrogeologico, quale elemento costitutivo fondamentale del quadro Conoscitivo da presentare in Conferenza di Pianificazione.</p>

TITOLO 6 TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP	Contenuti dei PSC
aree a rischio idrogeologico	artt. da 6.1 a 6.13	tav. 2 PTCP	art. 6.1 comma 3 _ 6.13 comma 4
		<p>Il PTCP individua e disciplina le aree a rischio idrogeologico, individuando i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ i limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari; _ la classificazione delle UIE in relazione al livello di rischio; _ la classificazione delle UIE in relazione alle attitudini alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; _ le aree a rischio frana interessate da provvedimenti di perimetrazione dell'Autorità di Bacino del Reno. <p>L'inventario del dissesto è parte del Quadro Conoscitivo del PTCP.</p> <p>La Provincia si impegna entro 18 mesi ad emanare una Direttiva per la definizione delle modalità e metodologie per le analisi e approfondimenti finalizzati all'aggiornamento dell'Inventario del Dissesto. La Provincia, infatti, sulla scorta delle elaborazioni prodotte dai Comuni e di eventuali proprie elaborazioni, provvede ad un periodico aggiornamento dell'Inventario del Dissesto.</p>	art. 6.13 da comma 1 a comma 3
			<p>In sede di elaborazione dei PSC, nell'ambito del Quadro Conoscitivo, devono essere effettuate dai Comuni le seguenti elaborazioni :</p> <p>a) in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ definizione di fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate e dei limiti tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico (art. 6.9.9); _ accertamento delle condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e gli elementi a rischio, individuati sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le intere U.I.E. classificate a rischio secondo la metodologia prodotta dall'Autorità di Bacino (art. 6.8.3). <p>b) nel caso in cui intendano introdurre previsioni e opere per cui siano necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ adozione di un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione delle aree da sottoporre a verifica nelle UIE zonizzate (art. 6.5.3); _ specifiche analisi nella UIE da sottoporre a verifica da eseguirsi secondo la metodologia per la verifica della pericolosità del rischio prescritta dall'Autorità di Bacino (art. 6.9.6); _ approfondimenti conoscitivi sulle aree ricadenti in UIE non idonee agli usi urbanistici seguendo le metodologie prescritte dall'Autorità di Bacino (art. 6.11.5). <p>Tali elaborazioni e comunque tutte le analisi geologiche sono effettuate dai Comuni a partire dalla individuazione dalle aree interessate da dissesti (frane attive, frane quiescenti, scivolamenti a blocchi e detriti di versante) come contenuta nell'Inventario del Dissesto e sono validati dalla Provincia in sede di Conferenza di pianificazione. L'inventario del dissesto, facente parte del Quadro Conoscitivo del PTCP, costituisce elemento conoscitivo di base per gli approfondimenti e le verifiche da effettuarsi da parte dei Comuni ai sensi delle Norme del PTCP e delle norme dei Piani di Bacino.</p>

TITOLO 7 TUTELA DI ALTRI SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI NATURALI

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC		
sistema di crinale e sistema collinare	art. 7.1	tav. 1 PTCP	art. 7.1 comma 1 _ comma 2	art. 7.1 comma 2	Il PTCP individua il sistema di crinale e il sistema collinare e ne tutela le componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali e vegetazionali che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi.	Il PSC è tenuto ad uniformarsi agli indirizzi ed alle specifiche disposizioni del PTCP per la disciplina di tutela dei sistemi di crinale e collinare.
sistema delle aree forestali	art. 7.2	tav. 1 PTCP	art. 7.2 comma 1	art. 7.2 comma 2	Il PTCP riporta le aree forestali come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia.	Il PSC recepisce l'individuazione e la disciplina delle aree forestali effettuata dal PTCP. Sono previste le seguenti possibilità di modifica delle perimetrazioni, senza che ciò comporti variante al PTCP: _aggiornamento delle perimetrazioni delle aree forestali in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, prodotte dagli Enti competenti per il territorio in materia forestale; _ proposte di variazione delle perimetrazioni delle aree forestali presentate alla Provincia anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le metodologie adottate dalla Provincia, purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale.
zone di interesse paesaggistico	art. 7.3	tav. 1 PTCP	art. 7.3 comma 1	art. 7.3 comma 2	Il PTCP individua e norma le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, specificando gli interventi ammessi.	Il PSC recepisce l'individuazione e la disciplina di tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.
zone di interesse naturalistico paesaggistico della	art. 7.4	tav. 1 PTCP	art. 7.4 comma 1	art. 7.4 comma 1	Il PTCP individua e norma le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale della pianura, costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale, come nodi ecologici complessi e zone di rispetto dei nodi ecologici.	Il PSC recepisce ed integra l'individuazione delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di pianura. In coerenza con quanto disposto dal punto 20 dell'art. 3.5 del PTCP, l'integrazione o modifica dei perimetri degli elementi funzionali del sistema, assunti in sede di elaborazione della rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.6, costituiscono aggiornamento dei perimetri delle zone individuate dal PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante.

zone di tutela naturalistica	art. 7.5	tav. 1 PTCP	art. 7.5 comma 1,2	Il PTCP individua e norma le zone di tutela naturalistica, specificando gli interventi ammessi.	art. 7.5 comma 3	Il PSC recepisce l'individuazione e la disciplina delle zone di tutela naturalistica, provvedendo ad individuare, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.
crinali, calanchi, dossi	art. 7.6	tav. 1 PTCP	art. 7.6 comma 1	Il PTCP individua e norma i crinali, i calanchi e i dossi di pianura.	art. 7.6 comma 3	I PSC recepiscono l'individuazione e la disciplina dei crinali, dei calanchi e dei dossi del PTCP e possono integrare tale individuazione con altri crinali, calanchi e dossi che risultino significativi dal punto di vista paesaggistico; per essi dettano specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i con visuali nonché i punti di vista. Inoltre, riguardo ai crinali, i PSC sono tenuti ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio.
viabilità panoramica	art. 7.7	allegato C delle norme	art. 7.7 comma 1	Il PTCP individua la viabilità panoramica di interesse regionale e provinciale contenuta nel PTPR e ne riporta i tratti nell'Allegato C delle norme.	art. 7.7 comma 2	E' fatto obbligo ai PSC di recepire ed integrare l'individuazione della viabilità panoramica contenuta nel PTCP, nonché di definire le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati.

TITOLO 8 TUTELA DELLE RISORSE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC		
sistema insediativo storico	art. 8.1	tav. 1 PTCP	art. 8.1 comma 1	art. 8.1 comma 3	Il PTCP indica gli elementi riconoscibili del sistema insediativo storico del territorio provinciale.	I PSC sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio e a specificare la relativa disciplina di tutela, verificando e integrando le individuazioni del PTCP, e recependo e integrando la disciplina generale contenuta nel Titolo 8 del PTCP, in conformità al capo A-II della L.R. 20/2000.

zone di interesse storico-archeologico	art. 8.2	tav. 1 PTCP Allegato D delle Norme	art. 8.2 comma 2	<p>Il PTCP disciplina i beni archeologici, secondo le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ aree di interesse archeologico; _ aree ed elementi della centuriazione; _ fascia di rispetto via Emilia; <p>L'individuazione del PTCP rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare.</p>	art. 8.2 comma 2_ comma 3	<p>I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire la prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, la conoscenza del proprio territorio per quanto riguarda l'insediamento storico-archeologico, al fine di dotarsi di adeguata strumentazione tecnica per la specificazione e l'applicazione della relativa disciplina di tutela.</p> <p>I beni archeologici e relativi sistemi di relazioni possono essere inclusi in parchi volti alla tutela e valorizzazione nonché alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.</p>
centri storici	art. 8.3	tav. 1 PTCP Allegato E delle Norme	art. 8.3 comma 2	<p>Il PTCP individua i centri storici presenti nel territorio provinciale, distinguendoli secondo la seguente casistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ centro e nucleo storico semplice; _ centro o nucleo storico complesso; _ centri o nuclei storici relazionati tra loro dal punto di vista percettivo o funzionale. <p>L'individuazione del PTCP sostituisce a tutti gli effetti l'inventario delle "Località sede di insediamenti urbani, storici, o di strutture insediative storiche non urbane" del PTPR .</p>	art. 8.3 comma 3	<p>Sulla base dell'individuazione del PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico utilizzando la metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, anche avvalendosi della collaborazione dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.</p> <p>Il PSC definisce la disciplina di tutela secondo gli indirizzi del PTCP.</p>
zone di interesse storico-testimoniale	art. 8.4	tav. 1 PTCP	art. 8.4 comma 1	<p>Le zone di interesse storico-testimoniale comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti); _ le aree interessate da bonifiche storiche di pianura. <p>Il PTCP contiene l'individuazione di tali aree, recependo e integrando le "Zone di interesse storico-testimoniale" del PTPR.</p>	art. 8.4 comma 2	<p>Il PSC recepisce e verifica le individuazioni del PTCP e può provvedere ad eventuali integrazioni, approfondendo la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie.</p> <p>Il PSC, inoltre, disciplina le zone di interesse storico testimoniale nel rispetto degli indirizzi del PTCP.</p>
elementi di interesse storico-testimoniale	art. 8.5	tav. 1 PTCP	art. 8.5 comma 1	<p>Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni ed i limiti per la loro trasformazione o riuso.</p> <p>Gli elementi individuati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ viabilità storica; _ strutture insediative storiche; _ sistema storico delle acque derivate; _ sistemazioni agrarie tradizionali. 	art. 8.5 comma 2_3_5_7_8_10_	<p>Il PSC recepisce, verifica ed integra la prima individuazione del PTCP, e specifica la disciplina di tutela relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ viabilità storica; _ strutture insediative storiche; _ sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e le relative pertinenze. <p>Inoltre, il PSC individua le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopone a prescrizioni di tutela.</p>

PARTE III EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE

TITOLO 9 AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP	Contenuti dei PSC
ambiti produttivi di rilievo sovracomunale	art. 9.1 tav. 3 PTCP	<p>Il PTCP individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti sono suddivisi per gruppi con caratteristiche omogenee:</p> <p>a) ambiti produttivi consolidati</p> <ul style="list-style-type: none"> . per funzioni prevalentemente manifatturiere . per funzioni miste <p>b) ambiti suscettibili di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> . per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e logistiche . per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare. <p>Per ciascun ambito produttivo di rilievo sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, produce uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito produttivo.</p>	<p>Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali.</p> <p>Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nei quali l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito, sottoscrivono un Accordo Territoriale. Laddove siano costituite la Associazioni o Unioni di Comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione oltre dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente.</p> <p>L'Accordo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito; _ la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito; _ la definizione degli interventi e delle azioni; _ le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative; _ la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, della programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli intereventi previsti; _ l'adesione degli Enti firmatari al fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi. <p>Per gli ambiti produttivi suscettibili di sviluppo, la definizione dei contenuti dell'Accordo territoriale va concertata in sede di Conferenza di Pianificazione per la formazione del PSC del Comune interessato e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC.</p>
ambiti produttivi di rilievo	art. 9.2	<p>Le aree specializzate per attività produttive previste nei PRG vigenti e non considerate facenti parte degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale sono considerate aree produttive di rilievo comunale.</p>	<p>In sede di formazione del PSC, il Quadro Conoscitivo preliminare deve contenere una scheda di analisi di ciascuna area produttiva di rilievo comunale, sulla base della quale nel Documento Preliminare sono formulate le proposte riguardo alla caratterizzazione evolutiva di ciascuna area.</p>

aree ecologicamente attrezzate	art. 9.3	tav. 3 PTCP	<p>art. 9.3 comma 1 _ comma 2</p> <p>In attesa dell'emanazione di un atto tecnico regionale, il PTCP stabilisce i requisiti delle aree ecologicamente attrezzate.</p> <p>Le aree specializzate per attività produttive si considerano "aree ecologicamente attrezzate" qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree produttive; _ siano progettati e realizzati contenuti urbanistico-territoriali di qualità; _ siano realizzate le condizioni di gestione ambientale di qualità. 	<p>art. 9.3 comma 7</p> <p>Nel caso di aree di rilievo sovracomunale, l'Accordo Territoriale di cui all'art. 9.1 del PTCP, definisce i contenuti di assetto territoriale urbanistico di qualità che devono caratterizzare le aree ecologicamente attrezzate.</p> <p>Invece, nel caso di ambiti di rilievo comunale, i contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare ciascuna area ecologicamente attrezzata, sono definiti in dettaglio nel PSC.</p> <p>Per le aree produttive per le quali si preveda il perseguimento delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata", il Quadro Conoscitivo del PSC contiene l' "analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, finalizzata alla definizione del "Programma ambientale".</p>
poli funzionali	art. 9.4	tav. 3 PTCP	<p>art. 9.4 comma 2 _ comma 8</p> <p>Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare; _ quelli già previsti con atti di pianificazione o programmazione precedenti; _ i nuovi poli funzionali. 	<p>art. 9.4 comma 7</p> <p>Per ciascuno dei poli funzionali deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, fra la Provincia, il Comune o i Comuni nei quali il polo ricade, gli eventuali altri comuni interessati o influenzati dalle prospettive del Polo, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze e il Circondario imolese per i poli ricadenti nel territorio di sua competenza.</p> <p>In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un Comune comprendente uno o più Poli funzionali, l'Accordo territoriale va elaborato in concomitanza con la Conferenza di Pianificazione e va sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.</p>
insediamenti commerciali	art. 9.5	tav. 3 PTCP	<p>art. 9.5 comma 5</p> <p>In materia di previsioni urbanistiche per l'insediamento di grandi strutture di vendita, o di medie strutture di vendita che per dimensionamento e collocazione assumono rilevanza sovracomunale, il PTCP, fino all'assunzione di diverse determinazioni, mantiene valide le determinazioni approvate in sede di Conferenza provinciale dei servizi di cui alla L.R. 14/1999, in particolare in materia di dimensionamento massimo delle superfici di vendita.</p>	<p>art. 9.5 comma 6 _ 7 _ 8</p> <p>Il PSC recepisce le determinazioni della Conferenza provinciale dei Servizi, di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999.</p> <p>Possono essere proposte esclusivamente in sede di PSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ previsioni urbanistiche che consentano l'ampliamento di grandi strutture di vendita, o di medie strutture di vendita che per dimensionamento e collocazione assumono rilevanza sovracomunale; _ previsioni urbanistiche che consentano la realizzazione di nuove medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari. <p>Invece, previsioni urbanistiche che consentano la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari, ovvero di nuove aggregazioni di medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari tali da configurare un'area commerciale integrata, possono essere introdotte negli strumenti urbanistici, esclusivamente sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ un Accordo territoriale di cui all'art. 9.1 c. 9 del PTCP, negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale per funzioni miste; _ un Accordo territoriale di cui all'art. 9.4 c. 3 del PTCP, nelle aree facenti parte di un polo funzionale.

stabilimenti a rischio rilevante	art. 9.6	tav. 3 PTCP	art. 9.6 comma 1	Il PTCP individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001.	art. 9.6 comma 2	I Comuni interessati alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali. A tal fine i Comuni, nei PSC, sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno riportate nell'Allegato 5 della Relazione del PTCP e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili.
----------------------------------	----------	-------------	------------------	--	------------------	---

TITOLO 10 TERRITORIO URBANO

Norme di attuazione			Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
parametri urbanistici	art. 10.2_10.3	tav. 3 PTCP	art. 1.5_10.2 comma 1	La Provincia, ai fini delle valutazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e della verifica della loro compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, assume i seguenti parametri di misura e controllo: _ potenzialità edificatoria (SC oppure Su e Sa); _ capacità insediativa (in essere, aggiuntiva, teorica); _ dimensione urbana (TU, TPU, TDU); _ parametri urbanistico-ecologici (SP, SI, indice di densità arborea e di densità arbustiva).	art. 10.2 comma 2_ comma 3_10.3 comma 1	Le relazioni illustrative dei PSC, dei POC, nonché dei PUA che comportino variante agli strumenti urbanistici generali, devono assumere i parametri definiti dal PTCP e contenere un set minimo di dati di riferimento. Inoltre, i dati relativi alla capacità insediativa aggiuntiva e teorica ed al TDU devono essere aggiornati a seguito della delibera di controdeduzione alle riserve della Provincia e alle osservazioni pervenute, nonché in relazione all'atto finale di approvazione. Negli strumenti urbanistici comunali possono essere introdotte precisazioni, chiarimenti, e casistiche applicative e possono essere utilizzati ulteriori parametri autonomamente definiti, ma non possono essere utilizzate definizioni difformi dei parametri citati dal PTCP.
disciplina urbanistica degli	art. 10.4	tav. 3 PTCP	art. 10.4	Il PTCP contiene indirizzi generali in materia di disciplina urbanistica degli insediamenti, di riqualificazione urbana e di recupero degli insediamenti dismessi e in dismissione.	art. 10.4	Il PSC individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. 20/2000 e agli indirizzi del PTCP, e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
attrezzature e spazi collettivi	art. 10.5	tav. 3 PTCP	art. 10.5 comma 1	Le dotazioni minime di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi sono articolate e specificate dal PTCP in relazione alla definizione: _ delle componenti della popolazione; _ dei valori minimi per ciascuna componente.	art. 10.5 comma 2_ comma 9	Il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo (ovvero standard) di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, nel rispetto dei valori minimi definiti dal PTCP. Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, la popolazione effettiva e potenziale a cui applicare le dotazioni minime pro-capite va calcolata in sede di formazione del PSC seguendo le componenti indicate dal PTCP. Il PSC, quindi, contiene: _ la valutazione delle dotazioni in essere ed in corso di attuazione; _ la stima della popolazione effettiva e potenziale; _ la definizione dei valori obiettivo; _ la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai soggetti attuatori; _ la stima delle eventuali ulteriori dotazioni che dovranno essere realizzate dal Comune;

disposizioni per il territorio della pianura	art. 10.6	tav. 3 PTCP	art. 10.6 comma 1	Per tutto il territorio della pianura, il PTCP fornisce indirizzi e criteri cui orientare la pianificazione comunale e le azioni ed interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.	<p>Il PSC disciplina lo sviluppo degli insediamenti urbani coerentemente con gli indirizzi del PTCP. A questo scopo, si richiede ai Comuni del territorio della pianura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ valutare in sede di Conferenza di Pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità e le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari, con la programmazione dei Distretti sanitari; _ distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione concertata. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC. <p>Nel caso di elaborazione di PSC in forma associata, può essere proposta una diversa modulazione delle indicazioni fornite dal PTCP, tenendo però conto della dislocazione dei servizi e delle condizioni di accessibilità nell'insieme dei centri abitati e ferma restando la capacità complessiva insediativa relativa al territorio dell'Associazione derivante dagli indirizzi del PTCP.</p>
disposizioni per la conurbazione bolognese	art. 10.7	tav. 3 PTCP	art. 10.7 comma 2	Per tutto il territorio della conurbazione bolognese, il PTCP fornisce indirizzi e criteri cui orientare la pianificazione comunale e le azioni ed interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.	<p>Il PSC disciplina lo sviluppo degli insediamenti urbani coerentemente con gli indirizzi del PTCP. A tal fine, si richiede ai Comuni della conurbazione bolognese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ sviluppare, per ogni intervento significativo di riqualificazione urbana mirata, un bilancio dei benefici e dei miglioramenti attesi in relazione a ciascuno degli aspetti di qualità elencati all'art. 10.7, c. 2, lett.e, del PTCP; _ distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione concertata. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC.
disposizioni per il territorio collinare	art. 10.8	tav. 3 PTCP	art. 10.8 comma 2	Per tutto il territorio collinare, il PTCP fornisce indirizzi e criteri cui orientare la pianificazione comunale e le azioni ed interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.	<p>Il PSC disciplina lo sviluppo degli insediamenti urbani coerentemente con gli indirizzi del PTCP. A tal fine, si richiede ai Comuni del territorio collinare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ attuare il contenimento dell'espansione urbana, sulla base del calcolo dell'incremento dell'estensione del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU); _ distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione concertata. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC. <p>In sede di PSC, è inoltre ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per attività produttive manifatturiere esclusivamente se finalizzate a specifiche esigenze di sviluppo di attività già insediate nel territorio collinare.</p>

disposizioni per il territorio montano	artt. 10.9	tav. 3 PTCP	art. 10.9 comma 2 Per tutto il territorio montano, il PTCP fornisce indirizzi e criteri cui orientare la pianificazione comunale e le azioni ed interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.	art. 10.9 comma 3 _comma 5 Il PSC disciplina lo sviluppo degli insediamenti urbani coerentemente con gli indirizzi del PTCP. A questo scopo, si richiede ai Comuni del territorio collinare di: _valutare la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità e le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi; _verificare l'andamento statistico dell'attività edilizia, in termini di produzione di nuovi alloggi negli ultimi 10 anni. In sede di approvazione di PSC, è ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per l'insediamento di nuove attività produttive esclusivamente se in presenza di specifici progetti di impresa o per lo sviluppo di attività produttive già in essere.
discontinuità del sistema insediativo	artt. 10.10	tav. 3 PTCP	art. 10.10 comma 1 Il PTCP individua nella porzione centrale maggiormente insediata nel territorio provinciale, ai fini della salvaguardia: _le più significative visuali libere residue dalle maggiori infrastrutture viarie verso il paesaggio agricolo e/o collinare o verso complessi storico - architettonici; _alcune significative discontinuità fra le aree insediate lungo le principali direttrici insediative della conurbazione bolognese.	art. 10.10 comma 2 In sede di formazione dei PSC, i Comuni provvedono a recepire le indicazioni del PTCP, a verificare e precisare l'estensione delle aree da salvaguardare sulla base della ricognizione delle effettive condizioni di fatto e di diritto, ed eventualmente ad integrarle con altre individuazioni di discontinuità e di visuali meritevoli di salvaguardia. Provvedono inoltre a stabilire una disciplina urbanistica che ne salvaguardi le valenze sulla base degli indirizzi del PTCP.

TITOLO 11 TERRITORIO RURALE

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
ambiti agricoli	artt. 11.3_11.4_11.7_11.10	tav. 3 PTCP	art. 11.7 comma 1	artt. 11.4 comma 2_11.7 comma 2_11.10 comma 3_5	<p>I PSC effettuano l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli, che potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di approfondimenti di analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione, descritta nel Quadro Conoscitivo del PTCP (<i>cf. anche le linee guida in corso di elaborazione da parte del Settore Agricoltura della Provincia di Bologna</i>).</p> <p>I PSC possono individuare ulteriori ambiti urbani a carattere periurbano, oltre a quello di rango provinciale costituito dall'area metropolitana bolognese, per cui specificare gli indirizzi del PTCP.</p> <p>Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali classificano e disciplinano nel territorio rurale le preesistenti attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli e collocata al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive.</p>
interventi ammissibili per attività agricola	art. 11.5		art. 11.5 comma 2	art. 11.1 comma 3_11.5 comma 1_2_4	<p>Sulla base delle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi effettuabili, in relazione alle esigenze di sviluppo dell'impresa agricola condotta individualmente o in forma associata, al riuso del patrimonio esistente e alle condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità.</p> <p>Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi finalizzati alle attività produttive agricole, o a quelle integrative, nonché delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici del territorio rurale, significativi per dimensione o estensione, i PSC dovranno prevedere verifiche basate su una idonea documentazione attestante i requisiti definiti dal PTCP. In attesa di atti di emanazione regionale, la Provincia sta predisponendo una modulistica tipo a cui i PSC e i RUE dovranno uniformarsi.</p>
interventi ammissibili per attività non agricola	art. 11.6		art. 11.6 comma 2_3_5_6_7	art. 11.6 comma 1_ comma 4	<p>Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni di permanenza e di eventuale adeguamento di tutte le attività e funzioni già presenti nel territorio rurale, se considerate compatibili, e le condizioni di insediamento di nuove attività e funzioni attraverso il riuso di edifici preesistenti.</p> <p>Si indirizzano i Comuni, in sede di elaborazione del PSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> _a valutare l'entità del patrimonio inutilizzato o potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare; _a definire precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia; _a definire le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso del territorio rurale, in termini di soglie massime e condizioni minime di infrastrutturazione; _a delimitare le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso; _ad individuare le condizioni territoriali per le quali il RUE dovrà subordinare gli interventi di recupero e ampliamento alla stipula di una specifica convenzione ai sensi dell'art. A-17, comma 5 della L.R. 20/2000.

TITOLO 12 DIRETTIVE PER L'ACCESSIBILITA' DEL TERRITORIO

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
obiettivi mobilità	art. 12.1_12.3	tav. 4 PTCP	art. 12.1 comma 1, 3, 4 La Provincia individua un sistema di obiettivi per la mobilità, tra cui quello generale di raggiungere e garantire la sostenibilità del sistema, migliorando sia l'accessibilità del territorio bolognese rispetto alla rete regionale, nazionale ed europea, sia l'accessibilità interna del territorio bolognese.	art. 12.1 comma 4	I PSC devono tener conto degli obiettivi specifici del PTCP e contribuire a perseguirli, considerandoli elementi di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000. I Comuni recepiscono nel proprio PSC le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinata e provvedono alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, in applicazione delle disposizioni del PTCP.
mobilità non motorizzata	art. 12.6	tav. 4 PTCP	art. 12.6 comma 2 Il PTCP opera una individuazione di massima dei principali percorsi ciclabili extraurbani di rilievo intercomunale, aventi funzione di collegamento fra i maggiori centri urbani, i principali ambiti specializzati per attività produttive, nonché le principali aree di interesse naturalistico, storico e ambientale.	art. 12.6 comma 2 _ comma 3	I Comuni, nella formazione del PSC, sviluppano, precisano e integrano le prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale. I Comuni comprendenti i maggiori centri urbani di pianura o di fondovalle definiscono inoltre, la rete dei percorsi ciclabili urbani secondo gli indirizzi del PTCP. Tutti i comuni definiscono inoltre nei propri strumenti urbanistici i principali percorsi pedonali protetti, da realizzare in modo tale che siano privi di barriere architettoniche.
disposizioni per la rete viaria	art. 12.8_12.9_12.11	tav. 4 PTCP	art. 12.8 comma 1 Il PTCP individua l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo vari livelli di rango funzionale: _rete autostradale; _grande rete; _rete di base di interesse regionale; _viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale ed interprovinciale; _viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale.	art. 12.9 comma 1 _ 2 _ 4 _ 6	Il PSC recepisce l'assetto strategico della rete viaria come individuato dal PTCP, che ha valore vincolante per il rango funzionale, ma valore indicativo per il posizionamento ed andamento dei tracciati. Per tutti i tronchi stradali della rete viaria esistenti o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto preliminare, i Comuni dovranno prevedere nel PSC, nei tratti esterni ai centri abitati, le fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992. Per i tratti di viabilità per i quali sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia ancora stato approvato il progetto, i Comuni interessati dovranno invece prevedere un corridoio di salvaguardia infrastrutturale, che deve essere considerato nei PSC come porzione di territorio rurale.

previsioni mobilità	art. 12.12	tav. 4 PTCP		<p>Il PTCP individua i contenuti dei Piani comunali necessari alla pianificazione urbanistica in materia di mobilità.</p>	<p>In sede di formazione dei PSC, i Comuni devono esprimere valutazioni sulla sostenibilità delle previsioni rispetto alla capacità delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità. A fronte di situazioni preesistenti del sistema insediativo e della mobilità non soddisfacenti, devono essere valutati gli effetti delle scelte urbanistiche in termini comparati, prima e dopo l'attuazione di tali scelte. Nei Comuni nei quali il tema della mobilità assume una riconosciuta rilevanza, nella VALSAT preliminare da discutere in Conferenza, si richiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> _quadro conoscitivo dello stato di fatto; _elementi del piano desumibili dalla pianificazione sovraordinata; _elementi di progetto; _elementi di valutazione della sostenibilità. <p>In sede di formazione del PSC possono inoltre essere proposte dai Comuni modifiche di tracciato sulla base di elementi di prefattibilità e di valutazione sommaria dei costi e dei benefici.</p>
---------------------	------------	-------------	--	---	--

TITOLO 13 DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITA' DEGLI INSEDIAMENTI

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
dotazioni ecologiche e ambientali	art. 13.1	art. 13.1 comma 1 _2	<p>Il PTCP individua gli indirizzi per le dotazioni ecologiche e ambientali.</p>	art. 13.1 comma 4	<p>I Piani comunali recepiscono gli indirizzi del PTCP relativamente ai principali requisiti degli insediamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ smaltimento e depurazione dei reflui; _ gestione dei rifiuti; _ uso razionale delle risorse idriche; _ clima acustico; _ inquinamento elettromagnetico; _ ottimizzazione dell'energia; _ qualità dell'aria;
smaltimento reflui	art. 13.2	13.2 comma 1	<p>Il PTCP detta gli indirizzi in materia di smaltimento e depurazione dei reflui.</p>	13.2 comma 2	<p>I PSC che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree tali da determinare incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e sugli impianti di depurazione, devono contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità delle infrastrutture e degli impianti cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti.</p>
gestione rifiuti	art. 13.3	13.3 comma 1	<p>Il PTCP detta gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti.</p>	13.3 comma 5	<p>I PSC individuano i siti idonei per attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali, prioritariamente nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, in osservanza al Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Bologna.</p>

clima acustico	art. 13.5	art. 13.5 comma 1	Il PTCP detta gli indirizzi in materia di clima acustico.	art. 13.5 comma 8 _ comma 9	In sede di formazione del PSC, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati, fanno parte del Quadro Conoscitivo; qualora non sia ancora dotato di tali strumenti, il Comune elabora la proposta di zonizzazione acustica come parte degli elaborati per la Conferenza di Pianificazione, quale elaborato utile alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte. Anche la mappatura del clima acustico va di preferenza prodotta già in sede di elaborati preliminari per la Conferenza di Pianificazione del PSC.
campi magnetici	art. 13.6	art. 13.6 comma 1	Il PTCP detta gli indirizzi in materia di inquinamento elettromagnetico.	art. 13.6 comma 1 _ 2	Per assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti dalla normativa vigente, il Quadro Conoscitivo dei PSC deve contenere i seguenti elementi: _ localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva; _ l'individuazione dei relativi ambiti di rispetto nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico oppure l'individuazione di una fascia di attenzione; _ la localizzazione dei siti per la realizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio televisiva; _ la localizzazione degli impianti esistenti per la distribuzione dell'energia elettrica; _ l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa; _ la localizzazione di corridoi di fattibilità per i nuovi impianti di distribuzione di energia elettrica; _ le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti e ai nuovi fabbisogni indotti dalle scelte urbanistiche.
qualità dell'aria	art. 13.8	art. 13.8 comma 1	Il PTCP detta gli indirizzi in materia di qualità dell'aria.	art. 13.8 comma 1 _ comma 3	I PSC devono garantire la coerenza con il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria e con i contenuti dei rispettivi Piani di Risanamento, Azione e Mantenimento, in corso di elaborazione da parte della Provincia. Fino all'approvazione dei suddetti Piani settoriali provinciali, per ogni trasformazione urbanistica ricadente negli agglomerati urbani di Bologna e Imola, con valori superiori al limite del D.M. 60/2002, deve essere presentato uno studio approfondito comprovante che il bilancio complessivo dell'intervento non comporti aumento delle emissioni, per ognuno degli inquinanti per i quali risulta superato il limite.

TITOLO 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Norme di attuazione		Contenuti del PTCP		Contenuti dei PSC	
gestione rifiuti	art. 14.3	art. 12.8 comma 1	Il PTCP indica gli obiettivi ed individua le aree in cui la localizzazione degli impianti per lo smaltimento o recupero rifiuti urbani speciali è vietata.	art. 14.3 comma 7	I Comuni provvedono a recepire nel PSC il quadro progettuale definito nel PPGR. In particolare i Comuni provvedono ad inserire nei propri strumenti urbanistici i siti per le attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali e i criteri di insediamento, prioritariamente negli ambiti specializzati per attività produttive, secondo quanto previsto nel PPGR e nel Piano d'Ambito.